



COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 22 Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza **Straordinaria** di **prima convocazione** - seduta **pubblica**

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17.30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	X		10	X	
2		X	11	X	
3	X		12	X	
4	X		13	X	
5	X		14	X	
6	X		15	X	
7		X	16		X
8	X		17	X	
9	X				
Totale Presenti / Assenti				14	3

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza il Dott. Pinali Luca vice Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il vicesindaco **Zanotti Evita** introduce il punto all'ordine del giorno.

Il consigliere **Corona Vincenzo** dichiarando il voto favorevole, apprezza l'accoglimento delle sue proposte formulate nella Commissione Statuto e Regolamenti.

Il consigliere **Toffalori Pier Luigi** sottolinea che si tratta di agevolazioni dovute e nell'esprimere il voto favorevole sollecita l'Amministrazione ad attuare specifici interventi per far fronte alle difficoltà di cittadini e imprese in questa fase di emergenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

ATTESO CHE:

- le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID 19 adottate, a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020, con la progressiva ripresa delle varie attività;
- il servizio di gestione dei rifiuti è stato condizionato dalle suddette misure emergenziali sotto vari aspetti (calo della produzione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, sospensione del servizio di pulizia occasionale di eventi/manifestazioni, fiere e mercati, incremento costi per l'adozione di misure di sicurezza per gli addetti al servizio, ecc...), con la conseguenza che i costi di svolgimento del servizio vanno sostanzialmente rivisti alla luce di una serie di nuovi elementi non ancora definibili sul piano economico e che potranno essere puntualmente tarati solo nella seconda metà del corrente esercizio finanziario;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2020 con la quale si è deliberato di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione consiliare 41 del 22/11/2018 e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RITENUTO di conseguenza, di confermare la facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, con riserva di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a partire dall'anno 2021, in modo da valorizzare ogni possibile risparmio di spesa che rientrerà nel corrente esercizio finanziario e di non appesantire, nell'anno 2020, né le tariffe TARI né il bilancio dell'ente, già condizionato da un consistente ridimensionamento delle entrate come conseguenza dell'emergenza da COVID 19;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019 (convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019), all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 (convertito con Legge n. 214 del

27/12/2011), i versamenti relativi alla TARI devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2020 con la quale si è deliberato di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, pari a n. 3, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (33,33% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2020;
- rata n. 2 (33,33% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2020;
- rata n. 3 (33,34% del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2020;

VISTO l'art. 34 comma 2 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data odierna;

RITENUTO di modificare per l'anno 2020 la scadenza per il versamento della TARI, in numero di due rate, rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2020;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2020;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 che all'art. 1 comma 1.1 stabilisce: *“Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3”;*

ATTESO CHE i criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare delle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, comporta, come conseguenza, che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/ riduzioni previste per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, rischiano di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente non opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale;

TENUTO CONTO del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite *“riduzioni atipiche”*;

PRESO ATTO che la copertura delle suddette *“riduzioni atipiche”* deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO l'art. 28 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato nella seduta odierna, che introduce la possibilità di applicare riduzioni specifiche della tassa per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale;

VISTA la Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce *“la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”*;

TENUTO CONTO che per consolidata giurisprudenza in materia (si veda tra le altre la Cassazione n. 22705/2019) un locale o un'area è in astratto utilizzabile, per ciò stesso è suscettibile di produrre rifiuti, anche se in concreto non ne produce affatto. Solo nel caso in cui non sia oggettivamente utilizzabile è esentata dal pagamento del tributo rifiuti, sia nella quota fissa che nella quota variabile;

ATTESO che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei

provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e che pertanto potranno accedere alle riduzioni della tassa, si farà riferimento ai codici ATECO delle attività produttive e commerciali, come indicati nelle misure di chiusura disposte dal governo con i seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.M. 25 marzo 2020, D.P.C.M. 10.04.2020, D.P.C.M. 24/04/2020;

RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di individuare i seguenti criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi:

quota fissa ridotta nella misura del 100%

quota variabile ridotta nella misura del 100%;

VALUTATO di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito presentazione di apposita istanza in cui autocertificano il periodo di chiusura dell'attività e indicano il codice ATECO. Tale istanza sarà redatta su modulo predisposto dal Servizio tributi - messo a disposizione sul sito istituzionale - corredata da documento di identità del legale rappresentante, o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a mezzo PEC. Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 05/12/2020.

RITENUTO di riservarsi la possibilità di vagliare i casi eccezionali se adeguatamente motivati e documentati;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in € 55.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio;

TENUTO CONTO:

che il D.L. 26 ottobre 2019, n.124 , coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57 bis ha previsto, per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico, di poter accedere a una agevolazione sulla tariffa per il servizio integrato dei rifiuti urbani (bonus sociale sui rifiuti);

Che il suddetto articolo 57 bis prevede che sia ARERA a definire le modalità attuative del nuovo bonus «tenuto conto del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento» e sulla base dei principi e dei criteri individuati con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Tale bonus doveva essere definito su proposta del ministero del Lavoro di concerto con i dicasteri dell'Ambiente e dell'Economia e adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019 (23 aprile 2020);

RITENUTO opportuno, applicare il bonus sociale rifiuti, come previsto dall'art. 24, comma 6 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data odierna, a seguito dell'approvazione dei criteri e delle modalità attuative come indicato nei precedenti paragrafi;

VISTI l'art. 138 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" e l'art. 106 comma 3bis del medesimo decreto che proroga al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito:

presenti n. 14 – favorevoli n. 14 (unanimità);

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, in numero di due, con scadenza rispettivamente:
 - rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2020;
 - rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2020;
3. di concedere la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come identificate in premessa, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi, nella seguente misura:
 - quota fissa ridotta nella misura del 100%
 - quota variabile ridotta nella misura del 100%;
4. di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito presentazione di apposita istanza in cui autocertificano il periodo di chiusura dell'attività e indicano il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo predisposto dal Servizio tributi - messo a disposizione sul sito istituzionale - corredata da documento di identità del legale rappresentante o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a mezzo PEC. Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 05/12/2020;
5. di riservarsi la possibilità di vagliare i casi eccezionali se adeguatamente motivati e documentati;
6. di finanziare il minor gettito mediante risorse di bilancio, a seguito della determinazione dell'importo sulla base delle dichiarazioni presentate, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
7. di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
8. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 14 – favorevoli n. 14 (unanimità).

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

